



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Manutenzione e Gestione Rete Stradale - Area Pianura / Area Montana

ACCORDO QUADRO 2025-2028
DM 101/2022_MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

IMPORTO € 11.068.920,68

La Presidente: Valentina Palli	Consigliere delegato Strade, Trasporti, Mobilità, Sicurezza, Polizia provinciale: Luca Della Godenza				
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Resp. della U.O. – Area Pianura: Geom. Alessandra Alteri Resp. della U.O. – Area Montana: Geom. Roberto Lasi				
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	Ing. Paolo Nobile <i>Documento firmato digitalmente</i>			
PROGETTISTA:	Geom. Alessandra Alteri <i>Documento firmato digitalmente</i>			
COLLABORATORI:	Geom. Roberto Lasi <i>Documento firmato digitalmente</i>			
	Ing. Filippo Gaddoni <i>Documento firmato digitalmente</i>			
	Ing. Alice Feletti <i>Documento firmato digitalmente</i>			
	REVISIONE 1	AA/RL/FG/AF	AA/RL/FG/AF		Sett. 2025
	EMISSIONE	AA/RL/FG/AF	AA/RL/FG/AF		Sett. 2025
	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
5	1	Settembre 2025		5 - CSA PARTE GENERALE_AQ DM 101 - Rev1

SOMMARIO

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	1
CAPO 1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO	1
ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO CONTRATTUALE.....	1
ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	3
ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME.....	4
ART. 6 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ACCORDO QUADRO	4
ART. 7 AFFIDAMENTO E STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	5
ART. 8 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI CON CARATTERE DI URGENZA	6
ART. 9 TEMPISTICA DI INTERVENTO PER I LAVORI CON CARATTERE DI URGENZA	6
ART. 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 11 DIREZIONE LAVORI	7
ART. 12 SUBAPPALTO.....	7
ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA.....	8
ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI	9
ART. 15 MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
ART. 16 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	10
ART. 17 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE	11
ART. 18 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	12
ART. 19 SPESE CONTRATTUALI	13
ART. 20 DOMICILIO.....	13
CAPO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI.....	14
ART. 21 CONSEGNA DEI LAVORI	14
ART. 22 PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....	15
ART. 23 REALIZZAZIONE DELLE OPERE – ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI	15
ART. 24 VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE.....	15
ART. 25 PREZZI CONTRATTUALI.....	16
ART. 26 REVISIONE PREZZI	17
ART. 27 CONTABILIZZAZIONE	17
ART. 28 RISERVE.....	17
ART. 29 ANTICIPAZIONE.....	19
ART. 30 PAGAMENTI IN ACCONTO	19
ART. 31 RATA DI SALDO.....	20
ART. 32 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	21
ART. 33 MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITO.....	21
ART. 34 CONTO FINALE	22
ART. 35 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	22
ART. 36 COLLAUDO DEI LAVORI	23
ART. 37 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	23
ART. 38 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	30
ART. 39 SOSPENSIONI – RIPRESA DEI LAVORI	30
ART. 40 PROROGHE.....	31
ART. 41 PERSONALE DELL'APPALTATORE	31
ART. 42 PIANO DI SICUREZZA.....	32
ART. 43 MISURE MINIME DI SICUREZZA	32
ART. 44 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	32
ART. 45 CONTROVERSIE.....	33
ART. 46 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	34
ART. 47 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	34
ART. 50 CLAUSOLE SOCIALI	34

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha valenza di carattere normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da stipularsi nel periodo di vigenza del medesimo per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della rete stradale della Provincia di Ravenna.
Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'Art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste.
2. Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di singoli progetti attuativi e potranno esplicarsi nell'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura e a corpo e, se necessario anche in condizioni di somma urgenza.
3. I contratti attuativi sono regolati:
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro;
 - da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo;
 - da quanto offerto in sede di gara dall'OE.
4. Una volta aggiudicato l'Accordo Quadro, i lavori saranno affidati tramite appalti specifici discendenti dall'Accordo Quadro, formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi.
5. Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà determinato applicando l'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto, al computo metrico predisposto per ciascun progetto attuativo aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo lavori dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.
2. A prescindere dallo sconto offerto da ogni operatore economico aggiudicatario, l'importo complessivo dei lavori (comprensivo dei costi aggiuntivi per la sicurezza) rappresenterà l'importo contrattuale netto, non si procederà quindi con la decurtazione dell'importo derivante dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
3. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo.
4. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi unitari di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

5. Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito all'aggiudicatario, così come non è da intendersi vincolante la suddivisione per annualità indicata nella sottostante tabella.
6. Pertanto la Provincia non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.
7. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle necessità emerse nel tempo o in base agli interventi rientranti in una più ampia programmazione e tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.
8. Ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 36/2023 e smi il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è basato sull'importo pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato esplicitamente stabilito nei documenti di gara.
9. Sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

10. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
1	Importo dei lavori nel quadriennio	-	8.370.000,00		8.370.000,00
2	Oneri della sicurezza nel quadriennio	83.400,00	-	-	83.400,00
T	IMPORTO TOTALE A.Q. (1+2)	83.400,00	8.370.000,00	-	8.453.400,00

11. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
12. La peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi e non preventivati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione dei costi della manodopera, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti. I costi della manodopera complessivi stimati, in relazione ai quali sarà effettuata la verifica della congruità della manodopera in sede di gara, sono calcolati in relazione alla percentuale prevista per la categoria OG3 (Opere stradali, ponti, ecc...) dal D.M. n. 143 del 25/06/2021, ovvero:
 - Importo dei lavori nel quadriennio € 8.370.000,00 X 13,77 % = **€ 1.152.549,00**
13. Il prezzo dei singoli contratti attuativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte.
14. Gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo per ciascuno dei progetti relativi ai successivi contratti attuativi, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori previo assenso del Coordinatore per la sicurezza nominato per la fase di esecuzione.
15. Le lavorazioni, alla luce delle tipologie di interventi possibili quali oggetto dei successivi contratti attuativi sono ricondotte alle Categorie di cui alla seguente tabella ove sono anche riportati gli importi massimi stimati presunti dei contratti applicativi per ciascuna categoria ed i relativi importi di qualificazione richiesti.

N	Categoria d'opera	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Anno	Importi in euro			Classifica SOA
				Importo Lavori	Oneri sicurezza da PSC	Totale	
	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	2025	€ 2.010.000,00	€ 20.000,00	€ 2.030.000,00	
	2026		€ 2.010.000,00	€ 20.000,00	€ 2.030.000,00		
	2027		€ 2.175.000,00	€ 21.700,00	€ 2.196.700,00		
	2028		€ 2.175.000,00	€ 21.700,00	€ 2.196.700,00		
		TOT. LAVORI A MISURA (€)		€ 8.370.000,00			
		Oneri sicurezza (a corpo €)			€ 83.400,00		
		IMPORTO TOTALE (€)				€ 8.453.400,00	VI^a

16. Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice dei contratti e s.m.i., nonché dell'Allegato II.12, articolo 2, tabella A al citato codice, nonché dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016 e all'allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali **«OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...»**.
17. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili, pertanto l'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta **la classifica VI**.

ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal presente Accordo quadro sono da ricondursi alle seguenti tipologie:
 - ripristino di strati di usura e strati di collegamento mediante utilizzo di conglomerato bituminoso per usura e binder, eventuale ripristino, qualora necessario, dello strato di base mediante conglomerato bituminoso semi-aperto previa fresatura a freddo degli strati esistenti con spessori determinati in base alle condizioni esistenti e sulla base delle valutazioni progettuali conseguenti;
 - eventuale consolidamento della fondazione stradale mediante tecniche ed interventi da valutarsi in relazione alle singole circostanze sempre, comunque, riconducibili alla categoria OG3;
 - ripristino della segnaletica lungo i tratti interessati dagli interventi
2. Tuttavia non è da escludere la possibilità di richiedere all'affidatario dell'Accordo Quadro interventi classificabili come estremamente urgenti, che avranno delle tempistiche di realizzazione molto ridotte in quanto finalizzate alla messa in sicurezza di tratti dove si è verificato un repentino aggravio del degrado della pavimentazione e dove risulti necessario un intervento tempestivo per la messa in sicurezza della circolazione stradale.

ART. 4
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. In relazione alla natura finanziaria delle risorse impiegate nel presente Accordo Quadro, la durata dello stesso è fissata nel termine massimo di 4 (quattro) anni, periodo dal 2025 al 2028. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine di utilizzo dell'accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei contratti attuativi.
2. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto attuativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavori eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5
OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

1. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:
 - il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
 - le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 - le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
 - Il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.;
 - Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;
 - Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
 - Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";
2. Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d'appalto o che saranno emanate nel corso della relazione contrattuale.
3. Quando vi siano antinomie tra i diversi documenti contrattuali – e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia – l'impresa erogherà la prestazione/lavoro che l'ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest'ultima.

ART. 6
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ACCORDO QUADRO

1. Il contratto è stipulato **"a corpo e a misura"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m dell'allegato I.7 del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:
 - a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 10, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

- b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 10, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I contratti attuativi saranno stipulati "a corpo e a misura" come riportato al succitato comma 1.
 3. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del 1 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

ART. 7

AFFIDAMENTO E STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro.
2. Viene richiesto all'impresa esecutrice un **numero minimo contemporaneo di cantieri pari a 2**. Per "cantiere" si intende un'area lavorativa indipendente ad autonoma in cui operano una squadra di operai e parco macchine operatrici.
3. I cantieri saranno riferiti allo stesso contratto attuativo e potranno interessare anche zone diverse, così come individuate nelle planimetrie facenti parte del presente A.Q.
4. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro, a seguito dell'approvazione dei singoli progetti attuativi.
5. All'atto dell'affidamento di un contratto attuativo l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.
6. I contratti attuativi verranno stipulati nelle forme contrattuali previste all'art 18 c. 1 del Codice dei Contratti e del vigente regolamento provinciale dei contratti, in funzione degli importi di ciascun contratto attuativo.
7. Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
8. Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio di cui all'art 18 c. 3 del Codice dei Contratti.
9. L'avvio dei lavori avverrà nei termini di cui all'art. 21. In particolare la stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione dello stesso anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
10. Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato, l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e il relativo importo. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro.
11. I Contratti potranno inoltre prevedere:
 - indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
 - indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
 - termini specifici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro;
 - prescrizioni atte a garantire il mantenimento dei servizi offerti dall'infrastruttura in termini trasportistici e quale supporto ai sottoservizi in rete.
12. Si specifica che i pagamenti complessivi riconoscibili a valere sul presente appalto, per ciascuna annualità, non potranno in alcun caso eccedere gli importi annualmente stanziati per tale finalità. Resta ferma la possibilità di utilizzo di eventuali somme residue non impegnate relative alle annualità precedenti, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

ART. 8

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI CON CARATTERE DI URGENZA

1. Nel caso di necessità sopravvenute, in via del tutto eccezionale, può essere richiesto di provvedere al ripristino di criticità rilevate in sede di sorveglianza e classificate con priorità alta, anche in assenza di progetto approvato.
2. In questi casi verrà inviata all'appaltatore ed al CSE (ove nominato), prioritariamente VIA MAIL/PEC, una scheda di richiesta intervento mediante la quale è individuata la tipologia di intervento, la localizzazione, la descrizione della problematica, le lavorazioni richieste, i tempi di esecuzione nonché la realizzazione di apprestamenti necessari per ridurre il rischio di infortunio e l'interferenza con le attività.
3. La scheda di cui sopra avrà il valore di verbale di consegna dei singoli lavori da contabilizzare nell'ambito del contratto attuativo in essere al momento dell'esecuzione.

ART. 9

TEMPISTICA DI INTERVENTO PER I LAVORI CON CARATTERE DI URGENZA

1. In caso di affidamento di interventi con carattere di Urgenza di cui all'art 8 ,l'appaltatore dovrà intervenire quanto prima, e comunque nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui al suddetto articolo, mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti.
2. L'operatore economico dovrà comunicare tramite mail/pec, non appena sia stato eseguito, la fine dell'intervento, con indicate le modalità ed i tempi di esecuzione ed ogni e qualsiasi comunicazione ritenuta necessaria.
3. Eventuali riserve sulla tempistica o sulle modalità di esecuzione indicate dovranno pervenire entro le successive 48 H, qualora non si riceva alcuna comunicazione nei tempi prescritti, si intenderanno accettati integralmente tutti i termini indicati dalla D.L.

ART. 10

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro l'operatore economico dovrà:
 - Definire la struttura organizzativa per l'erogazione delle prestazioni, indicando i dati professionali ed i ruoli di tutte le persone che la costituiscono, nonché indicando i loro recapiti all'interno del sistema telefonico appositamente organizzato e del sistema telematico;
 - Comunicare il nome e cognome del **Tecnico, denominato di gestione**, delegato ad avere la piena rappresentanza dell'impresa nei confronti dell'ente committente **PER L'INTERA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**; quindi le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con lo stesso avranno analogo valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell'impresa. Il tecnico di gestione, in caso di impedimento personale anche transitorio e di breve durata, dovrà essere immediatamente sostituito con una persona con analoghe caratteristiche. Il nominativo ed il *curriculum* del tecnico di gestione dovrà essere comunicato per scritto all'ente committente per la sua accettazione, il quale ente potrà sempre, durante l'erogazione delle prestazioni chiederne la sostituzione, fatto salvo adeguata motivazione. L'impresa dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato Speciale e le prescrizioni in merito alla gestione della Sicurezza, accetta l'incarico.
 - All'atto della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, l'Impresa dovrà dichiarare il nome e cognome del Direttore Tecnico di cantiere avente titolo professionale adeguato o capacità adeguata al quale intende affidare la Direzione lavori di ciascun cantiere

oggetto del presente appalto, con i requisiti professionali adeguati alla complessità delle prestazioni.

ART. 11 DIREZIONE LAVORI

1. La Provincia sarà rappresentata dal proprio RUP. Sarà eventualmente individuato personale incaricato per il supporto al RUP. Sarà individuato il DL di ciascun contratto attuativo che assumerà il ruolo di coordinamento tra i vari soggetti.
2. Nel caso nel corso di ciascun contratto attuativo, o preliminarmente alla stipula o consegna dei lavori, si ricada nelle previsioni di cui all'art. 90 c.5 del D. Lgs. 81/2008, si procederà alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (vedasi successivo art. 42).

ART. 12 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
2. L'eventuale subappalto non può superare la quota previste dalle norme vigenti sull'importo complessivo del contratto di lavori.
3. soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo I del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 199 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale e il subappaltatore responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del

- subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
6. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
 7. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 9. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
 10. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 11. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 12. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
 13. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
 14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, l'offerta è corredata, pena esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell'importo totale dei lavori (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) pari ad un importo di euro 169.068,00.
- 2.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma

- di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 2% dell'importo dell'accordo.
2. Alla stipula di ogni singolo contratto attuativo, l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 10% dell'importo dell'accordo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Provincia della cauzione presentata in sede di offerta.
 4. La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 c.8 del D.Lgs 36/2023, al progredire della stipula dei contratti attuativi e della relativa esecuzione e collaudo.
 5. La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'accordo quadro.
 6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori e compresa la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi.
 7. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore.
 8. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.
 9. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
 10. In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.
 11. Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI

1. È tassativamente vietata la cessione, sia totale che parziale, dell'accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell'accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti e il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione delle strade in relazione al periodo programmato di durata dell'accordo quadro.
2. Ciascun contratto attuativo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

3. È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, alle condizioni ammesse dalla normativa di riferimento (art. 120, c. 12, del D.Lgs.36/2023).

ART. 15

MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le modifiche alle condizioni dell'Accordo Quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti dall'art.120 del D. Lgs. n. 36/2023. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura di affidamento.

ART. 16

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto di Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.
2. Nei casi di cui all'art. 122 comma 2, la risoluzione del contratto di Accordo Quadro comporta la risoluzione immediata dei contratti attuativi in corso. In tale caso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la sicurezza dei cantieri.
3. La Stazione Appaltante può inoltre procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice.
4. Inoltre, si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione dell'accordo quadro, il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dall'avvio del contratto) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 3.
5. Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 122 del Codice al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) mancata accettazione / stipula anche di un singolo contratto attuativo;
 - b) mancato inizio dei lavori di manutenzione, da parte dell'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, anche di un solo contratto attuativo;
 - c) applicazione di penali ai sensi dell'art. 38 un ammontare superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'accordo quadro;
 - d) per gli interventi urgenti, al verificarsi del quarto inadempimento relativo ai termini di avvio (art. 30 del presente capitolato);
 - e) abbandono immotivato del cantiere anche di un solo contratto attuativo per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
 - f) gravi e ripetute violazioni ai piani di sicurezza o alle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 42 e 43 del presente capitolato;
 - g) risoluzione di un singolo contratto attuativo;
 - h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
 - i) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
 - j) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui agli articoli 13 e 44 del presente Capitolato;
 - k) mancata o incoerente rispetto all'offerta tecnica definizione della struttura organizzativa di cui all'art. 10, entro i termini stabiliti;

- l) mancato rispetto degli adempimenti previsti in offerta tecnica e contestualizzati in sede di redazione dei contratti attuativi;
 - m) ulteriori casi specifici previsti dal presente Capitolato e nella normativa anche se non espressamente richiamati.
6. Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi si intenderanno risolti di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
 7. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, ad eccezione delle circostanze indicate ai commi 1 e 2, l'Amministrazione si riserva di valutare quali eventuali contratti attuativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente comma.
 8. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria.
 9. Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 17

RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.
2. La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori del contratto attuativo originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.
 6. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., anche successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. Sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.

RT. 18

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 123 del Codice, di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai relativi Contratti Attuativi in qualsiasi momento, previo pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, come quantificati ai sensi del sopracitato art. 123.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
3. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dall'Accordo Quadro, ma non intenda recedere da uno o più dei Contratti Attuativi in essere, ne dà specifica indicazione nella comunicazione di cui al precedente comma 2 e l'Appaltatore è comunque tenuto ad ultimare l'esecuzione di detti Contratti.
6. È inoltre facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente da ogni singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con le medesime modalità sopraindicate di cui all'art. 123 del Codice.

ART. 19
SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del contratto di accordo quadro e di ciascun contratto attuativo, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 20
DOMICILIO

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto di Accordo Quadro, come richiamato in ciascun contratto attuativo. Il domicilio della Provincia è in Ravenna Piazza Caduti per la Libertà n. 2.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di PEC ovvero di messo provinciale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Tecnico di Gestione dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.

CAPO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI

RT. 21 CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, nel rispetto dell'allegato II.14, art.3 del D. Lgs. 36/2023.
L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
 - a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore;
 - b) deve contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 8 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
 - c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
 - d) è trasmesso dal DL al RUP;
 - e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42 del presente Capitolato speciale d'appalto; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, come previsto dall' Allegato II.14, art.3, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale, come previsto dall'Allegato II.14, art.3, comma 9 del D. Lgs. 36/2023. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 e 4 del presente art., si applicano limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'Allegato II.14, art.3, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
È facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti
 - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto, per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali come previste dall'Allegato II.14, art.3, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità sono stabilite nell'Allegato II.14, art.3, comma 14 del D. Lgs. 36/2023

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia immediatamente sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 22

PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Per ciascun contratto attuativo, ricevuta la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare al RUP e alla D.L. un programma di esecuzione delle opere coerente con quanto offerto in offerta tecnica nel rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori stessi.
2. Il piano, mentre non vincola la Provincia, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno per l'Impresa appaltatrice.

ART. 23

REALIZZAZIONE DELLE OPERE – ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI

1. Per ciascun contratto attuativo, i rilievi e le sezioni che verranno indicati o consegnati all'Impresa dovranno essere controllati dall'Impresa a proprie cure e spese. L'Impresa dovrà precisare alla Provincia le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione di quanto rilevato, entro 5gg. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell'Impresa, si intenderà che questa accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esse consegnati. Per quanto non fornito dalla Provincia, l'Impresa è incaricata di redigere tutto quanto ritenuto necessario per la buona esecuzione dell'opera e, ottenutane l'approvazione dalla D.L. dovrà, nei termini stabiliti provvedere a darne esecuzione. La D.L. potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori modifiche al tracciamento dell'opera.
2. L'Impresa sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la D.L. si riserva di dare di volta in volta.

ART. 24

VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE

1. Per ciascun contratto attuativo, le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le migliorie offerte in sede di gara.
2. Per ciascun contratto attuativo, l'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte della D.L., conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.

3. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
4. La Stazione appaltante si riserva di eseguire modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 fino al concorrere dell'importo complessivo del Quadro Economico.

ART. 25

PREZZI CONTRATTUALI

1. I singoli contratti attuativi saranno appaltati, valutati e contabilizzati "a misura" e/o a corpo remunerati applicando in ordine di priorità:
 - a) I prezzi unitari riportati nell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna in vigore nell'anno di approvazione del Progetto. In particolare, per l'anno 2025 il prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi) è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2342 del 23/12/2025 ai sensi del comma 13 dell'articolo 41 del D. Lgs. n. 36/2023 in vigore nell'anno di approvazione del Progetto. In merito alla validità temporale del prezzario Come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dell'allegato I.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 il prezzario attualmente approvato ha validità fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2026 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
 - b) Nel caso in cui una particolare lavorazione non sia contemplata nei prezzari stabiliti, oppure il prezzo indicato all'interno del prezzario non risulti del tutto attinente alla specifica lavorazione, verrà concordato un nuovo prezzo ricorrendo a nuove analisi del prezzo. I nuovi prezzi determinati per un contratto attuativo avranno valore per i successivi contratti attuativi approvati nel corso del medesimo anno.
 - c) Prezzario ANAS – Elenco prezzi vigenti per lavori di Nuove Costruzioni e Manutenzione Programmata in vigore nell'anno di riferimento.
2. I nuovi prezzi determinati per un contratto attuativo avranno valore per i successivi contratti attuativi approvati nel corso del medesimo anno.
3. Ai prezzi sopra indicati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, eccetto che sui prezzi con i quali verranno determinati i costi relativi alla sicurezza.
4. Si precisa che i prezzi unitari, depurati del ribasso d'asta, si devono intendere comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, reperimento/approvvisionamento materiali, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi.
5. **Le miglieorie proposte sia in termini di materiali impiegati sia in termini di tecniche di costruzione diventano contrattualmente impegnative e saranno in sostituzione dei materiali e delle tecniche previste nei progetti. Si specifica, infatti, che i progetti saranno redatti assumendo a riferimento i prodotti e le tecniche tradizionali, ma l'aggiudicatario dovrà realizzare l'intervento o la singola lavorazione così come previsto nell'offerta tecnica, senza modifica dei prezzi unitari di progetto con applicazione del ribasso offerto.**

ART. 26
REVISIONE PREZZI

1. Si applicano le previsioni dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. Nello specifico la revisione del prezzo avrà luogo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

ART. 27
CONTABILIZZAZIONE

1. Per ciascun contratto attuativo, i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
 - i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - il registro di contabilità;
 - gli stati di avanzamento dei lavori;
 - i certificati di pagamento delle rate di acconto;
 - il conto finale e la relativa relazione.
2. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
3. I corrispettivi dovuti all'Impresa dall'Amministrazione per la prestazione delle attività oggetto di un contratto attuativo saranno indicati nel contratto stesso.
4. L'importo terrà conto degli oneri della sicurezza, corrisposti "a corpo" non soggetti a ribasso.
5. I singoli contratti attuativi saranno appaltati in base alle norme del presente Capitolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.
6. Per la valutazione "a misura" delle lavorazioni rese, si applicheranno alle relative quantità misurate i prezzi unitari di contratto corrispondenti a quelli inseriti nella perizia di progetto, al netto del ribasso offerto.
7. É facoltà della D.L. contabilizzare gli interventi più semplici e di breve durata e interventi di manutenzione ordinaria, mediante l'emissione di Liste in economia.
8. La componente da compensare in economia sarà limitata allo stretto necessario per le prestazioni, tipicamente di minuta manutenzione e riparazione, non altrimenti quantificabili.
9. É fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel contratto attuativo tra le parti.
10. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

ART. 28
RISERVE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Le riserve, se inserite in altri documenti, devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
7. Nel conto finale non potranno essere formulate delle riserve che abbiano oggetto ed importo differenti da quelle che sono precedentemente state inserite nel Registro di Contabilità, ad eccezione del caso in cui siano intervenuti dei fatti successivi alla chiusura del Registro di contabilità.
8. Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
9. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023.
10. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
11. Il Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori ed acquisitane la relazione riservata e, ove costituito, quella dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo sarà adito il giudice ordinario.

ART. 29 ANTICIPAZIONE

1. Sui singoli contratti attuativi, potrà essere concessa, ai sensi dell'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione, nella misura sopra indicata, sarà corrisposta su richiesta dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il termine suddetto decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio dei lavori.
2. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Ai sensi dell'art. 125, del Codice l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori, secondo la procedura e con le modalità indicate dall'art. 125 del Codice;
 - la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 3, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

ART. 30 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati , raggiunge un importo non inferiore a **euro 300.000,00 (euro trecentomila/00)**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), dell'ALLEGATO II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa ai costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna CSC;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto del 5% dell'importo di contratto che costituirà, unitamente alla ritenuta di cui al punto c), l'ammontare della rata di saldo, che sarà contabilizzata esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo all'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'ALLEGATO II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura;

- b) il RUP, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del codice dei contratti emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
- c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto previsto al comma 1.
6. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

ART. 31 RATA DI SALDO

1. Il conto finale dei lavori, **salvo buon esito delle prove di laboratorio sui materiali**, è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 30, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 36 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 36;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4 o 1.4.1, allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico

16 Settembre 2022, N. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 o 1.4.1 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 32 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.
2. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento, per iscritto. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L'Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.

ART. 33 MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITO

1. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
2. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all'accertamento ed all'approvazione dei costi sostenuti dall'impresa, relativi ai singoli interventi, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6 D.lgs 81/08).
3. Il controllo tecnico e contabile verrà realizzato dall'ente committente sullo stato dell'erogazione delle prestazioni e sulla contabilità del periodo di riferimento. Pertanto, tutti gli interventi/prestazioni/lavori a misura, verranno liquidati periodicamente secondo le seguenti modalità:
 - a. approvazione della documentazione tecnica e contabile secondo le modalità indicate nei capitoli precedenti;

- b. presentazione all'ente committente di tutte le certificazioni e i documenti previsti dalle norme vigenti comprese fatture d'acquisto e quant'altro necessario al tracciamento dei flussi contabili;
 - c. presentazione all'ente committente, ad avvenuta approvazione della documentazione tecnica e contabile e verificata la completezza dei documenti presentati, della fattura comprensiva degli interventi/prestazioni/ lavori a misura.
4. Al termine del periodo contrattuale – dopo le operazioni di collaudo - nonché dopo l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa – la ritenuta sarà svincolata, e corrisposta, senza interessi, in un'unica soluzione. Le fatture – dopo l'accertamento della loro congruenza tecnica e contabile – verranno di norma liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

ART. 34 CONTO FINALE

1. Il conto finale viene accompagnato da una relazione in cui la D.L. indica tutte le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la documentazione relativa e, in genere, tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione stessa, aggiungendo tutte quelle notizie – tecniche ed economiche – che possono agevolare il collaudo.

ART. 35 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni contratto attuativo verrà certificata dal direttore dei lavori. Ove non previsto il Collaudo, il direttore dei lavori procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione previo accertamento della conformità dei lavori a quanto richiesto dalla stazione appaltante.
2. Per ciascun contratto attuativo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo adeguato preavviso, procederà, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
3. Nel caso in cui, per l'ultimazione delle opere manchi il completamento di alcune lavorazioni ritenute, a giudizio della D.L., come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, viene fissato, nel Certificato, un termine perentorio – ai sensi del D.lgs. 36/2023 - Allegato II.14 art. 1, comma 2, lettera t) – entro cui completarle. Il mancato rispetto di detto termine, rende inefficace il Certificato di ultimazione con la necessità di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Qualora in sede di accertamento si riscontrassero vizi o difformità di esecuzione l'impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine assegnato e con le indicazioni della direzione dei lavori.
5. A partire dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo e fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto del singolo contratto attuativo nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.
6. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.
- 7.

ART. 36
COLLAUDO DEI LAVORI

1. Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 13 e seguenti dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto ai termini riportati nelle suddette disposizioni e delle relative cause, il DL/ Collaudatore trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario ed al RUP, con la indicazione dei provvedimenti da prendere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica della conformità.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo previsti all'art. 20 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.
4. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva (quota parte).
5. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia della Provincia, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto della Provincia, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

ART. 37
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, intendendosi questi, salvo diversa specifica indicazione e a quanto offerta in sede di offerta tecnica, compensati esclusivamente con i prezzi contrattuali di elenco.
 - a) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza che dovranno essere professionalmente idonei. L'Appaltatore dovrà fornire espressa dimostrazione della sussistenza di tali requisiti nonché dichiarazione di formale accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza;
 - b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - c) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità e natura dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere previste, la recinzione del cantiere secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, l'eventuale fornitura e posa di ghiaia e/o stabilizzato per la sistemazione delle sue aree e strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli. Sarà pure a carico dell'Appaltatore la realizzazione di ogni protezione necessaria a delimitare la zona del cantiere, sia per impedirne l'accesso che per salvaguardare le persone e le cose;
 - d) la fornitura e manutenzione di segnali e cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti o dalla DL a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- e) la realizzazione, entro il recinto del cantiere, e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori ed assistenza arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione Lavori e dotati di apparecchio telefonico;
- f) la costruzione, in muratura o con box prefabbricati, di un sufficiente numero di regolari servizi igienici e di locali ad uso spogliatoio per gli operai addetti ai lavori. I servizi e locali suddetti dovranno essere dotati di allacciamento idrico ed elettrico e di riscaldamento, nonché di regolare scarico in fognatura delle acque reflue;
- g) la costruzione di depositi, tettoie, box prefabbricati e, comunque, di idonei ricoveri per i materiali deperibili o da proteggere nei confronti degli agenti atmosferici, l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'esecuzione del taglio della vegetazione, di qualsiasi specie e dimensione, necessario all'allestimento dell'area e della viabilità di cantiere, od interferente con i lavori, le opere di progetto o provvisorie, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso ogni adempimento autorizzativo al riguardo con espresso esonero di ogni responsabilità da parte della stazione appaltante;
- i) la rimozione, il deposito e la custodia in cantiere e la successiva ricollocazione in opera di sbarre di accesso, segnali stradali e cartelli pubblicitari di ogni genere indicati dalla DL ed interferenti con i lavori, compresi relativi pali e sostegni, adottando ogni cautela e provvedimento necessario ad evitare danneggiamenti o deterioramenti, incluso demolizione e rifacimento dei bulbi di fondazione ed ogni onere per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte;
- j) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone, restando liberi ed indenni la Provincia ed il suo personale, ad esclusione dei danni alle opere e provviste causati da forza maggiore,
- k) il ripristino a propria cura e spese dei sottoservizi e degli impianti danneggiati e/o interrotti a causa dei lavori; la tempestiva messa in atto, a propria cura e spese, di quanto necessario, compresa la realizzazione di opere provvisorie, per assicurare la continuità dei pubblici servizi interrotti in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;
- l) la messa a disposizione, a propria cura e spese, degli operai, dei materiali, dei mezzi d'opera e di tutte le apparecchiature di misura e di controllo che la D.L. richiederà in ordine alle verifiche, alle prove di carico ed al collaudo delle strutture, delle opere, dei materiali e degli impianti oggetto dell'appalto;
- m) l'esecuzione, a semplice richiesta della DL, in qualsiasi momento, di tutti i rilievi di dettaglio di aree, opere o manufatti, preesistenti o realizzati, e la restituzione e consegna alla stessa DL dei relativi risultati, compreso ogni onere;
- n) L'esecuzione, ove necessario o prescritto dalla DL, di ulteriori indagini geotecniche o geognostiche rispetto a quelle allegato al progetto, ovvero specifici studi sulla natura, portata e misura della resistività elettrica del terreno;
- o) il prelievo e la confezione di campioni di materiali richiesti dalla DL e la loro idonea conservazione in cantiere con le modalità indicate dalla DL;
- p) l'istruttoria tecnica necessaria ad ottenere le autorizzazioni od i collaudi previsti da leggi o regolamenti in materia di strutture e materiali;
- q) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato o disposti dalla DL;
- r) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede

- stradale, dalle aree di cantiere, dalle opere e dalle cave di prestito, fino al collaudo.
- s) la messa in atto di tutti i provvedimenti atti a garantire, in qualunque fase esecutiva dei lavori, fino al collaudo, il libero deflusso e lo smaltimento delle acque dalle aree e dalle proprietà interessate direttamente od indirettamente dai lavori, nonché la continuità idraulica di cavi, condotte e dei fossi, compresi quelli soggetti ad intervento, restando l'Impresa responsabile dei danni conseguenti causati alle opere od a terzi;
- t) l'esecuzione degli scavi e dei lavori con tutte le cure e le cautele, compresi gli accorgimenti indicati all'atto dalla DL, necessarie a non arrecare danni, a conservare ed a salvaguardare le alberature poste nelle vicinanze dei lavori di cui è prevista la conservazione;
- u) nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l'Impresa è tenuta a darne debito avviso alle autorità competenti e alla stazione appaltante;
- v) la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ai dispositivi di segnaletica provvisoria stradale e di cantiere, ed a tutte le opere provvisorie;
- w) Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto ai luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Provincia; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- x) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso, sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, delle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, delle persone che eseguono lavori per conto diretto della Provincia, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Provincia intenderà svolgere direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Provincia, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- y) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, rifiuti, scarti, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., anche lasciati da altre ditte, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori;
- z) Il ripristino, a propria cura e spese, in tutto conforme al loro stato originario, delle aree e dei luoghi di cantiere temporaneamente occupati per l'esecuzione dei lavori, compreso il risarcimento di eventuali danni cagionati a proprietà di terzi;
- aa) Il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di ogni materiale, impianto o manufatto demolito o rimosso e per il quale la Direzione Lavori non abbia indicato una diversa destinazione o collocazione. Le suddette operazioni dovranno essere organizzate ed effettuate avendo cura di non determinare danni o disagi ai lavoratori od a terzi, ed alle loro proprietà, nonché nel rispetto delle norme che regolamentano il conferimento in discarica dei materiali e rifiuti secondo la loro specifica tipologia.
- Si sottolinea espressamente che la gestione, la raccolta, lo smaltimento, l'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo - così come definite dall'art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - dei rifiuti prodotti in dipendenza di tutte le attività di cantiere, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia, e resta a completo carico dell'Impresa unitamente ad ogni responsabilità discendente, dalla quale la stazione appaltante resterà completamente esonerata.
- Nello specifico, in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto, viene attribuito all'Appaltatore il ruolo di "Produttore di Rifiuti" e di "Detentore di Rifiuti" così come definiti dall'art.183, comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Conseguentemente a quanto sopra espresso, qualora l'Impresa in dipendenza delle attività di cantiere produca rifiuto, tale rifiuto deve, dalla stessa, essere preso in carico ed avviato allo smaltimento secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi

decreti attuativi. Il Direttore dei Lavori potrà chiedere all'Impresa (inclusi gli eventuali subappaltatori) evidenze documentali in merito alla quantità del rifiuto smaltito, ai relativi codici CER, alle autorizzazioni al trasporto, allo smaltimento dei rifiuti ed alle caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Nel caso l'Impresa usufruisca di un trasportatore terzo, anch'esso deve essere in possesso delle specifiche autorizzazioni.

Nel caso in cui l'Impresa attui un deposito temporaneo di rifiuti presso le aree di cantiere, il deposito temporaneo deve attuarsi per il solo il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Tale deposito temporaneo si intende costituito dall'Impresa che ha prodotto il rifiuto e resta quindi a suo carico l'obbligo di osservanza di tutte le specifiche disposizioni in materia.

È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti all'interno delle aree di cantiere e in nessun caso i rifiuti prodotti dalla Impresa potranno essere abbandonati all'interno del cantiere o delle zone di lavoro.

- bb) il trasferimento, con mezzi idonei, dei materiali scavati o rimossi di cui è stato previsto il reimpiego, a qualsiasi distanza dalla zona di provenienza e fino alla zona destinata al riutilizzo, ovunque questa sia situata purché appartenente a quelle interessate dai lavori appaltati. Tale operazione, inclusi gli oneri di deposito temporaneo, carico e scarico, si intende compresa e compensata con i prezzi relativi allo scavo ed alla ricollocazione ivi compresi i costi per le eventuali caratterizzazioni e le analisi dei terreni;
- cc) eventuali oneri discendenti dall'esercizio, da parte della Provincia, della facoltà, che qui si intende espressamente riconosciuta, di aprire al transito i tratti parziali del tronco stradale, o le zone, che venissero progressivamente ultimati, a partire dall'origine o dalla fine del tronco, salvo la rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.
- dd) provvedere a propria cura e spese, su semplice richiesta delle D.L., alla sabbatura della superficie, o di parti di essa anche in tempi diversi, dello strato di collegamento (binder) con le modalità indicate nel presente Capitolato o nell'elenco prezzi, compresa la successiva pulizia della superficie sabbata prima di procedere alla posa del tappeto d'usura, ogni onere compreso;
- ee) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere gratuitamente, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- ff) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente nella relativa voce di elenco o dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- gg) il rilascio delle certificazioni, attestazioni e simili prescritte dalle norme di legge vigenti nonché di ogni certificato di omologazione o conformità prescritto, o necessario alla qualificazione preventiva ed all'accettazione, in ordine ai materiali, componenti, manufatti ed attrezzature impiegati od utilizzati nella esecuzione dell'opera;
- hh) l'esecuzione, da parte di personale qualificato, di tutti i controlli visivi e strumentali, richiesti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato speciale, sulle saldature delle strutture metalliche, sia svolte in officina che in cantiere; la consegna alla DL dei relativi rapporti e certificati, nonché dei documenti atti a dimostrare l'idoneità del personale che ha eseguito le saldature ed i controlli;
- ii) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti

norme in materia di prevenzione infortuni e nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- jj) la manutenzione e la conservazione in perfetto stato, a propria cura e spese, continuativamente per tutta la durata dei lavori, delle vie pubbliche o private utilizzate come viabilità di cantiere; la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- kk) garantire sempre, in qualsiasi giorno od orario, la fruizione in idonee condizioni, da parte di persone e veicoli privati o di soccorso, delle vie di accesso a proprietà presenti lungo la strada interessata dai lavori, provvedendo anche, qualora ne ricorrano le necessità, ad apprestamenti ed opere provvisori; ciò anche nel caso di chiusura al traffico del tratto stradale;
- ll) condurre l'esecuzione dei lavori anche in soggiacenza di traffico, secondo quanto progettualmente definito o secondo quanto disposto all'atto dalla DL in funzione delle esigenze della viabilità, operando sempre con modalità, mezzi e cautele appropriati, e tali da assicurare lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza ed a regola d'arte, restando stabilito che nessun compenso speciale spetta all'Impresa a fronte degli eventuali maggiori oneri o disagi da ciò derivanti, che si intendono già compresi e compensati con i prezzi di elenco;
- mm) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- nn) la verifica dei calcoli strutturali di progetto di strutture e impianti; il calcolo e disegno esecutivo di dettaglio di tutte le opere ed impianti provvisori, comprese quelle richieste per garantire i requisiti di conformità e sicurezza del cantiere; i calcoli, i disegni e gli schemi di dettaglio, a semplice richiesta della DL ed a firma di tecnico abilitato, atti a dimostrare l'idoneità delle soluzioni tecnico costruttive che l'Impresa intende adottare nella realizzazione delle opere;
- oo) Lo svolgimento di tutti gli adempimenti che la normativa vigente in materia di strutture e sismica (L. 1086/71, L. 64/74 e norme discendenti) pone a carico dell'Impresa;
- pp) il divieto a diffondere, pubblicare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- qq) ottemperare, sostenendo tutti gli oneri discendenti, alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e s.m. in materia di esposizioni ai rumori, ed inoltre, in particolare:
 - sottostare, in fase di esecuzione delle opere, ai disposti del vigente Regolamento Acustico Comunale mutuato dalla più generale Delibera di Giunta Regionale 45/02. Restano;
 - ottemperare al Regolamento ed alla normativa di settore sovraordinata, comprendendo in tal senso l'adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento entro i limiti di legge delle emissioni sonore derivanti dalle attività di cantiere, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività, sia eventualmente mediante l'impiego di sistemi di schermatura temporanei;
 - il rispetto degli orari di attività imposti dal Regolamento comunale e dalla normativa sovraordinata;
 - la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori. Tale comunicazione potrà essere concordata con gli Enti interessati (Comune, Provincia, ecc.);
 - la presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n. 241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica

- in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività;
- la presentazione di specifica richiesta di deroga, nel caso in cui alcune attività di cantiere, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario sopra individuati. Le modalità di richiesta, presentazione ed ottenimento di tale deroga sono normate dal già citato Regolamento Comunale e dalla normativa sovraordinata;
- rr) la richiesta tempestiva, presso gli Enti o soggetti competenti, di tutte le ordinanze, permessi o licenze necessari allo svolgimento dei lavori, compresi quelli per la chiusura al transito o per l'installazione del cantiere stradale, compresa la produzione degli elaborati necessari o richiesti e la redazione delle relative istruttorie, sostenendo i relativi oneri;
- ss) provvedere:
- in caso di emissione da parte dei soggetti competenti, di ordinanze per l'istituzione del cantiere stradale, di interruzione o deviazione del traffico, a tutti gli impianti segnaletici diurni e notturni, a tutti gli apprestamenti, opere e provvigioni occorrenti per dare attuazione a tali ordinanze, secondo quanto specificato nelle stesse e nel rispetto del D. Lgs. 285/1992, del DPR 495/1992 e del DM 10/07/2002, comprese eventuali integrazioni o modifiche richieste anche a più riprese dai proprietari delle strade o dalla DL, compresa la preventiva presentazione alla DL dei relativi piani di segnalamento;
 - all'occultamento temporaneo della segnaletica permanente in contrasto con quella provvisoria;
 - alla continua manutenzione in perfetto stato di tutta la segnaletica stradale provvisoria diurna e notturna, orizzontale e verticale o di altro genere, nonché degli occultamenti della segnaletica permanente in contrasto;
 - la rimozione finale della segnaletica provvisoria e degli occultamenti allorquando, su ordine della DL, ne ricorrano le circostanze.
- L'Impresa, quale unica responsabile dell'attuazione delle suddette ordinanze, resta obbligata al risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti dell'insufficiente installazione e conservazione dei dispositivi segnaletici suddetti, restando liberi ed indenni la Provincia ed il suo personale;
- tt) la messa in atto di tutti i provvedimenti atti ad evitare l'emissione e la propagazione di polveri o detriti per effetto dallo svolgimento di qualsivoglia attività di cantiere, compreso il transito dei mezzi ed il trasporto di materiali, affinché resti salvaguardato il confort ambientale e siano evitati danneggiamenti agli insediamenti ed alle attività produttive limitrofe alle aree dei lavori, nonché all'utenza stradale. A questo proposito si precisa che ogni danno arrecato a cose e persone resta di completa ed esclusiva responsabilità dell'Impresa, restando liberi ed indenni la Provincia ed il suo personale;
- uu) la consegna alla DL di un'adeguata documentazione fotografica dei luoghi, opere e lavorazioni durante il loro corso e nei vari periodi dell'appalto, a colori, recante in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese, a richiesta della DL su supporto cartaceo e/o informatico facilmente riproducibile. La documentazione dovrà seguire compiutamente lo sviluppo dei lavori, con particolare riguardo alle lavorazioni, stato dei luoghi e manufatti di cui - a lavori ultimati - non rimarrà, o sarà difficilmente rinvenibile, la testimonianza;
- vv) La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- ww) La fornitura, a lavori ultimati, dei disegni delle opere e di ogni impianto così come sarà stato effettivamente eseguito, completi in ogni loro parte, di elementi di dettaglio e di riferimenti grafico-dimensionali atti ad individuarli compiutamente. I suddetti elaborati dovranno essere forniti in due copie cartacee firmate e timbrate dall'appaltatore, oltre che su base informatica (CD ROM) nei formati, anche editabili, richiesti dalla DL;
- xx) osservare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi di quanto stabilito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

- yy) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di dare ordini e disposizioni ai cantonieri e sorveglianti e di servirsi della loro opera in qualunque modo e per qualunque;
- zz) L'istituzione per tutta la durata dei lavori, a propria cura e spese, di un servizio di reperibilità attivo tutti i giorni, anche festivi, ed in qualsiasi orario, composto da un responsabile sempre raggiungibile telefonicamente, da una squadra composta almeno da due operatori e da adeguati mezzi ed apprestamenti in grado di essere attivi in cantiere entro massimo un'ora dalla chiamata, allo scopo di far fronte tempestivamente ad eventuali situazioni di emergenza. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante nominativi e recapiti dei suddetti soggetti, nonché a redigere i relativi piani di intervento per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di elenco. A fronte dei suddetti oneri ed obblighi non spetterà quindi all'appaltatore altro compenso oltre a quanto previsto dall'elenco prezzi contrattuale, neppure nel caso in cui il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 60 del Codice dei contratti così come modificato dal D. Lgs n. 209/2024.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. Prima della realizzazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti (ConSORZI, Regione, Servizi tecnici di Bacino, Arpa, Ferrovie, privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, discariche, trasporti eccezionali, vie di accesso al cantiere, aree di cantiere, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari, compresa la predisposizione delle relative pratiche e redazione di eventuali progetti di dettaglio ed istruttorie tecniche, ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con la sola esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. I relativi oneri sono da intendersi compensati esclusivamente con i prezzi di elenco contrattuali.
Ogni responsabilità derivante dall'esecuzione di lavori in mancanza dei suddetti permessi, autorizzazioni od atti di assenso comunque denominati, od in difformità dai medesimi, resta esclusivamente e completamente a carico dell'impresa, restando liberi ed indenni la Provincia ed il suo personale;
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile d'impresa.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, ed a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
- 6 L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e picchettamenti di tutte le opere in svolgimento e loro parti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni iniziali. Ogni onere discendente dai suddetti obblighi ed attività si intende compensato esclusivamente con i prezzi di elenco contrattuale.

ART. 38 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Codice dei contratti e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale dell'1,0‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e b), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), è applicata rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Parimenti, in armonia con la norma predetta, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale sopra riportati, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
7. Inoltre, si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione dell'accordo quadro, il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dall'avvio del contratto) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 3.

ART. 39 SOSPENSIONI – RIPRESA DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023, per ciascun contratto attuativo, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore

dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.
3. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la D.L. potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

ART. 40 PROROGHE

1. Per ciascun contratto attuativo, in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, non a lui imputabili, la Provincia, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato.

ART. 41 PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Stazione appaltante. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
2. L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità.
3. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all'Impresa, sono responsabili dell'organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell'incolumità delle persone e delle cose.
4. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.
5. L'impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l'impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
6. **Il contratto collettivo applicato nazionale applicato per l'esecuzione dei lavori è il CCNL del settore Edile Industria (CNEL F012 – F014 - F018). Il CPV dell'appalto è 45233141-9. Il codice Ateco è 42.11.00 COSTRUZIONE DI STRADE AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI.**

ART. 42
PIANO DI SICUREZZA

1. Per ogni singolo contratto attuativo, qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 90 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii, il RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo.
2. Per ciascun contratto attuativo, l'appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere.
3. Nel caso di intervento in via d'urgenza dovranno essere applicate le misure minime di sicurezza di cui all'art. 43, eventualmente integrate nella scheda di richiesta intervento.
4. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
5. In particolare l'impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.
6. I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla D.L. o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

ART. 43
MISURE MINIME DI SICUREZZA

1. Trattandosi di interventi da eseguire sulla sede viaria, in presenza di traffico veicolare, è necessario che il personale dell'appaltatore sia formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 22.01.2019. I cantieri temporanei vanno smantellati nel più breve tempo possibile, senza tempi morti e senza accumulo di materiale estraneo lungo le viabilità. Se presenti, potranno essere quantificati i seguenti costi aggiuntivi per il coordinamento per la sicurezza:
 - a) Telefono per emergenza;
 - b) Maggiore costo per allestimento del cantiere in più tempi e più luoghi;
 - c) Riunioni di coordinamento prima dell'inizio e durante i lavori;
 - d) Costi degli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili con il traffico veicolare;
 - e) Costi per la dotazione di DPI per attività interferenti.
 Di tale attività potrà esserne data evidenza nel PSS/POS redatto per ciascun contratto attuativo.

ART. 44
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda

anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4, le quali devono:
 - a) avere efficacia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, fino ai successivi due mesi;
 - b) prevedere quale Assicurato: il Committente e suoi incaricati, l'Appaltatore, l'Impresa esecutrice, gli eventuali Subappaltatori, i rispettivi dipendenti dei richiamati soggetti, gli incaricati della Direzione Lavori, i Collaudatori, i Fornitori ed ogni altro soggetto partecipante all'esecuzione dei lavori contrattualmente definito.
3. **La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) che deve comprendere espressamente i danni da cause di forza maggiore e da azioni di terzi nonché i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata comprendente le seguenti tre partite:
 - partita 1) OPERE: somma assicurata non inferiore all'importo di contratto incrementato dell'IVA;
 - partita 2) OPERE PREESISTENTI: somma assicurata Euro **100.000,00**;
 - partita 3) DEMOLIZIONI E SGOMBERO: somma assicurata Euro **50.000,00**;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. **La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro **500.000,00**.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART. 45 CONTROVERSIE

1. Nei singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo 210.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria, presso il Foro di Ravenna.

ART. 46

CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 47

APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'appaltatore.
2. Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.
3. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
4. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche carenza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto del Direttore dei Lavori.

ART. 50

CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57 e dell'art.1, commi 4 e 7 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 20 novembre 2023, n. 365, l'appaltatore si assume l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.